



Berna, 29 novembre 2023

### Destinatari

Governi cantonali

## **Revisione delle ordinanze concernenti l'accesso alla rete ferroviaria e dell'ordinanza sugli orari; avvio della procedura di consultazione**

Onorevole Signora Presidente,  
onorevole Signor Presidente,  
onorevoli Consiglieri di Stato,

il 29 novembre 2023 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di svolgere la summenzionata procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti, le organizzazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché presso gli ambienti interessati.

La procedura di consultazione si concluderà il 16 marzo 2024.

L'urgente revisione dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) è determinata, da un lato, dall'avvenuta modifica di tre basi giuridiche e, dall'altro, dai notevoli svantaggi che causerebbe la mancata attuazione della riforma. A questo proposito va citato innanzitutto l'avvenuto adeguamento della nuova competenza della ComFerr e del Servizio di assegnazione delle tracce sancita nella legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101). In secondo luogo è stata definita la capacità professionale nell'ambito della riconfigurazione del certificato di sicurezza nella Lferr e nell'ordinanza del 4 novembre 2009 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF; RS 742.141.2). In terzo luogo la revisione è resa necessaria dal recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/10, in mancanza del quale permarrrebbe una pendenza della Svizzera nei confronti dell'UE. Per quanto concerne l'importo della somma assicurata e la configurazione della responsabilità civile per l'autorizzazione di accesso alla rete, senza adeguamenti vi è il rischio che le imprese di trasporto ferroviario non possano più concludere un'assicurazione. Permetterebbe la lacuna legislativa causata dal venir meno del certificato di sicurezza parte B e continuerebbe ad essere impossibile verificare se le imprese estere posseggono una copertura assicurativa di 100 milioni di franchi.

Le disposizioni dell'OARF sulla pianificazione dell'utilizzazione della rete e sull'assegnazione delle tracce sono state adattate in funzione delle esperienze maturate nella pratica, prevedendo per esempio l'erogazione di indennità per limitazioni della capacità di durata non inferiore a un intero anno d'orario. Gli adeguamenti non hanno ripercussioni sulla definizione del prezzo di traccia.



Inoltre, poiché i lavori di aggiornamento delle suddette disposizioni dell'OARF hanno evidenziato un legame contenutistico con la definizione dell'orario, si è proceduto anche a una revisione dell'ordinanza sugli orari (OORA; RS 745.13), sfociata in una revisione totale.


La documentazione concernente la consultazione è disponibile al seguente indirizzo Internet: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#).

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (RS 151.3) ci adoperiamo per assicurare un accesso senza barriere ai documenti pubblicati; vi preghiamo pertanto di inviarci il vostro parere, entro il termine previsto, possibilmente per posta elettronica (**p.f. sia in formato PDF sia in Word**) all'indirizzo:

[finanzierung@bav.admin.ch](mailto:finanzierung@bav.admin.ch)

Per eventuali domande potete rivolgervi al signor Roland Wittwer ([roland.wittwer@bav.admin.ch](mailto:roland.wittwer@bav.admin.ch)).

Distinti saluti

  
Albert Rösti  
Consigliere federale